

Articoli sul mondo della prevenzione incendi

## ALL'INTERNO

### Le scoperte del mese

Individuiamo le tematiche più interessanti

### Newsletter aziendale

Ogni mese ci trovate online sul sito di ProFire

### L'osservatore

Collaboriamo con professionisti, aziende e vigili del fuoco



## Procedure di prevenzione incendi e responsabilità professionale

- di **Ing. Andrea Massimo Carbonaro** e **Dott. Maurizio Antonelli**

Nelle **procedure di prevenzione incendi**, la **firma del professionista antincendio** è spesso percepita come l'ultimo adempimento di un **iter amministrativo**. In realtà, essa rappresenta il momento in cui si formalizza un **percorso di analisi, valutazione del rischio d'incendio, progettazione e verifica tecnica**, dal quale discende una precisa assunzione di **responsabilità professionale**. Attraverso un'analisi del quadro normativo delineato dal **D.P.R. 151/2011** e dal **D.M. 7 agosto 2012**, il focus approfondisce il ruolo della documentazione tecnica nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, evidenziando il significato di progetti, asseverazioni, certificazioni e dichiarazioni. L'obiettivo è offrire una chiave di lettura che vada oltre gli aspetti meramente procedurali, mostrando come la sottoscrizione della documentazione costituisca il punto di arrivo di un'attività tecnica fondata sulla valutazione del rischio, sulla competenza specialistica e sulla responsabilità del professionista nei confronti del committente, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della collettività.



# Introduzione

**La prevenzione incendi in Italia è una funzione di preminente interesse pubblico** e, in quanto tale, prevede nelle sue procedure sia un'attività di controllo da parte del **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** sia un'attività di progettazione e certificazione da parte dei **professionisti antincendio**. In questo scenario ogni firma apposta su un progetto, un'asseverazione, una certificazione o una dichiarazione costituisce l'espressione di una valutazione tecnica svolta dal professionista nell'ambito delle proprie competenze e comporta l'assunzione delle responsabilità che ne derivano.

Il **D.P.R. 151/2011** e il **D.M. 7 agosto 2012** rappresentano insieme un sistema per le procedure orientato alla semplificazione degli adempimenti, alla proporzionalità dei controlli da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla standardizzazione della documentazione da produrre e allegare alle istanze di prevenzione incendi. Secondo questo sistema, il ruolo del professionista antincendio ha un'importanza ancora maggiore rispetto al passato: il sistema, infatti, attribuisce un valore centrale alle valutazioni tecniche che accompagnano la progettazione, la realizzazione e la messa in esercizio delle attività.

Nell'ambito delle procedure di prevenzione incendi, quindi, la compilazione della modulistica non va considerata come una semplice fase conclusiva dell'attività: infatti, ciascun documento sottoscritto dal professionista antincendio racchiude un percorso di analisi, verifica e valutazione tecnica che deve essere svolto con la diligenza richiesta dalla professione. La firma, pertanto, non certifica soltanto l'avvenuta compilazione di un modulo, ma conferisce rilevanza formale alle conclusioni tecniche raggiunte dal professionista e alle verifiche che ne costituiscono il fondamento.

# Il quadro normativo delle procedure di prevenzione incendi

Allo stato attuale le procedure di prevenzione incendi sono disciplinate dal **D.P.R. 151/2011** e dal **D.M. 7 agosto 2012**. Questi due decreti, pur avendo formalmente finalità differenti, costituiscono un sistema organico: infatti, il primo definisce gli elementi fondamentali delle procedure di prevenzione incendi, mentre il secondo ne disciplina gli aspetti applicativi, individuando la documentazione da presentare, le modalità di predisposizione delle istanze e i contenuti delle asseverazioni, delle certificazioni e delle dichiarazioni.

Il **D.P.R. 151/2011** persegue l'obiettivo del legislatore di rendere i procedimenti amministrativi di prevenzione incendi proporzionati alle caratteristiche delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. A tal fine, nell'Allegato I il decreto elenca le attività soggette, realizzando per ciascuna di esse una classificazione in tre categorie (A, B e C) in funzione della complessità e del livello del rischio d'incendio: così il decreto, sfruttando la classificazione delle attività soggette nelle tre categorie, prevede iter procedurali e controlli esercitati dai Vigili del Fuoco differenziati per ciascuna di esse. In questo modo, l'attività di controllo dei Vigili del Fuoco svolge un ruolo fondamentale nella tutela della popolazione, ma si affianca a una maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nelle procedure: infatti, il titolare dell'attività ha l'obbligo di mantenere le condizioni di sicurezza antincendio, mentre il professionista antincendio assume un ruolo centrale nella progettazione delle misure di sicurezza, nella verifica della loro conformità alla normativa e nella predisposizione della documentazione tecnica destinata ad accompagnare le diverse istanze.

Il **D.M. 7 agosto 2012** risulta complementare al **D.P.R. 151/2011**, disciplinandone le modalità di presentazione delle istanze e la relativa documentazione da produrre in allegato. I contenuti minimi individuati dal decreto per i moduli, le asseverazioni, le certificazioni e le dichiarazioni hanno il fine di garantire l'uniformità delle procedure e sia la trasparenza sia la speditezza dell'attività amministrativa.

Inoltre, la documentazione tecnica prodotta, che sia un progetto o un'asseverazione, rappresenta uno degli elementi fondamentali della prevenzione incendi in Italia: ogni documento sottoscritto dal professionista non costituisce soltanto un allegato necessario ai fini del procedimento amministrativo, ma rappresenta la formalizzazione di valutazioni tecniche che producono effetti nei confronti della collettività e, di conseguenza, individuano le responsabilità dei soggetti che le hanno formulate. È proprio questa stretta connessione tra attività tecnica, procedimento amministrativo e responsabilità professionale a costituire uno degli aspetti più significativi del sistema procedurale delineato dal D.P.R. 151/2011 e dal D.M. 7 agosto 2012, tutto questo senza dimenticare la base di tutti i decreti il **D.Lgs 139/2006** la normativa fondamentale che disciplina le funzioni del CNVVF e stabilisce le disposizioni in materia di prevenzione Incendi, richiamando nello specifico l'Art. 20 comma 1 a carico del Committente e l'Art 2 a carico del Professionista che stabiliscono le sanzioni a carico.



# La documentazione tecnica nelle procedure di prevenzione incendi

Uno dei ruoli principali delle procedure di prevenzione incendi è rappresentato dalla documentazione tecnica: l'intero procedimento amministrativo, infatti, si fonda su un insieme organico di elaborati progettuali, asseverazioni, certificazioni e dichiarazioni che consentono al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di valutare la conformità dell'attività ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla normativa.

La documentazione tecnica rappresenta un insieme di documenti fondamentale per qualsiasi attività: ogni suo elemento è il risultato di valutazioni, verifiche o attestazioni riferite a uno specifico ambito di competenza. Ciascun documento risponde a una necessità specifica nell'ambito delle procedure e contribuisce, insieme agli altri, a descrivere le caratteristiche dell'attività, le misure di prevenzione e protezione adottate e la loro rispondenza alle disposizioni vigenti.

Tra i documenti di maggiore rilevanza rientra il progetto antincendio: attraverso questo, il professionista antincendio individua le misure tecniche e gestionali necessarie a conseguire gli obiettivi di sicurezza antincendio, sviluppando soluzioni atte a mitigare il rischio d'incendio da lui stesso valutato. Pertanto, la sottoscrizione del progetto formalizza la responsabilità del professionista in relazione alla valutazione del rischio condotta, alle scelte progettuali adottate e alla loro conformità ai criteri tecnici applicabili.

Oltre al progetto antincendio, particolare rilievo è assunto dalle certificazioni e le dichiarazioni previste dal D.M. 7 agosto 2012: tali documenti, infatti, sono predisposti dai soggetti individuati dalla normativa per attestare la conformità di prodotti, elementi costruttivi, impianti o specifiche lavorazioni ai requisiti richiesti dalla legislazione vigente. Anche in questo caso la sottoscrizione implica l'assunzione di responsabilità, ma limitatamente all'oggetto della certificazione o della



dichiarazione resa e alle verifiche effettuate dal soggetto che la sottoscrive.


Infine, un ruolo centrale nelle procedure di prevenzione è ricoperto dall'asseverazione del professionista antincendio, allegata alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Attraverso questo documento il professionista antincendio attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi applicabili, sulla base del progetto, della documentazione tecnica acquisita e delle verifiche svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto. L'asseverazione rappresenta, pertanto, il punto di sintesi dell'intero percorso tecnico che precede la presentazione della SCIA e costituisce uno dei documenti maggiormente rappresentativi del ruolo attribuito dal legislatore al professionista antincendio: non è un caso che, differentemente dalla documentazione tecnica di progetto, l'asseverazione debba avere proprio la firma di quest'ultima figura.

È importante osservare che, sebbene tutti i documenti rientranti nell'ambito delle procedure di prevenzione incendi comportino un'assunzione di responsabilità da parte di chi li sottoscrive, la responsabilità non presenta sempre la medesima natura o estensione: infatti, questa varia in funzione della finalità del documento, del soggetto chiamato a sottoscriverlo e dell'ambito tecnico nel quale ricade. Ad esempio, la responsabilità del progettista riguarda le scelte progettuali, mentre quella del soggetto che sottoscrive una dichiarazione riguarda quanto attestato in quel documento. Da questa prospettiva emerge con chiarezza come la firma apposta sulla documentazione tecnica non rappresenti la conclusione del procedimento amministrativo, ma l'atto attraverso il quale il professionista rende formalmente riconducibili a sé le valutazioni e le attestazioni contenute nei documenti sottoscritti.

## La responsabilità del professionista antincendio

Il professionista antincendio riveste un ruolo fondamentale nell'ambito della prevenzione incendi, in quanto individuato dal legislatore quale soggetto abilitato al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni, nonché delle asseverazioni, previste dalla normativa di prevenzione incendi. L'esercizio di questa attività professionale è subordinato all'iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno, conseguibile soltanto a seguito di una formazione specifica e mantenuta attraverso l'aggiornamento periodico. La scelta del legislatore non è casuale: affidando al professionista antincendio la sottoscrizione di documenti che producono effetti nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, si riconosce che la sottoscrizione richiede competenze specialistiche, un'adeguata esperienza professionale e un costante aggiornamento tecnico. Pertanto, la firma del professionista antincendio rappresenta l'esercizio di una funzione tecnica qualificata, riservata a soggetti in possesso di specifici requisiti professionali.

Di conseguenza appare chiaro che la sottoscrizione della documentazione tecnica non deve essere interpretata come l'atto conclusivo dell'attività professionale, ma come il momento nel quale il professionista antincendio rende formalmente proprie le valutazioni tecniche sviluppate durante l'intero incarico, assumendone la





responsabilità nei confronti del committente, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, più in generale, della collettività.

La responsabilità del professionista trova la sua origine prima della sottoscrizione della documentazione tecnica: essa infatti, nasce dall'analisi dell'attività, dalla valutazione del rischio d'incendio, dall'individuazione della strategia antincendio, dalla verifica della conformità delle soluzioni progettuali alla normativa applicabile e dal controllo della coerenza tra le soluzioni progettate e quelle effettivamente realizzate. La firma rappresenta, quindi, la naturale conclusione di un percorso tecnico articolato, all'interno del quale ogni valutazione contribuisce a costruire il contenuto dei documenti sottoscritti dal professionista. Questo aspetto consente di comprendere per quali ragioni la responsabilità del professionista antincendio non riguarda la mera compilazione di moduli e documenti annessi: infatti, attesta che il contenuto di quella documentazione è il risultato di un'attività tecnica svolta secondo la diligenza richiesta dalla professione, sulla base delle conoscenze scientifiche, delle disposizioni normative e delle verifiche effettuate nell'ambito dell'incarico ricevuto.

Questo, tuttavia, non esonera il titolare dell'attività da qualunque responsabilità: questa figura, infatti, è responsabile della realizzazione, dell'esercizio e del mantenimento delle condizioni di sicurezza antincendio all'interno della sua attività. Analogamente, i soggetti che rilasciano certificazioni o dichiarazioni rispondono di quanto contenuto nei documenti di rispettiva competenza. La responsabilità del professionista antincendio deve quindi essere ricondotta alle valutazioni tecniche, alle verifiche e alle attestazioni che è chiamato a svolgere nell'ambito del proprio incarico professionale. La sottoscrizione della documentazione di prevenzione incendi da parte del professionista antincendio assume pertanto un valore che va oltre il procedimento amministrativo, rappresentando l'espressione di una competenza tecnica riconosciuta dall'ordinamento e, al tempo stesso, il momento in cui tale competenza si traduce in una responsabilità personale.





# Conclusione

Le procedure di prevenzione incendi disciplinate dal D.P.R. 151/2011 e dal D.M. 7 agosto 2012 rappresentano un sistema nel quale il procedimento amministrativo dei Vigili del Fuoco e l'attività tecnica del professionista antincendio risultano strettamente connessi.

In questo contesto, però, la sottoscrizione di progetti, asseverazioni, certificazioni e dichiarazioni non può essere interpretata come un semplice adempimento amministrativo: la firma costituisce, infatti, il momento nel quale il professionista rende formalmente proprie le valutazioni tecniche sviluppate nell'ambito dell'incarico ricevuto, assumendone la responsabilità nei confronti del committente, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della collettività. La responsabilità professionale, pertanto, non nasce dalla firma del documento, ma prende forma durante l'intero percorso di analisi dell'attività, di valutazione del rischio d'incendio, di progettazione della strategia antincendio e di verifica della conformità delle soluzioni adottate. È proprio questo percorso tecnico a richiedere che l'attività del professionista sia svolta con la competenza, la preparazione e la diligenza richieste dalla professione. Così facendo la documentazione sottoscritta rappresenta il risultato finale di un processo fondato su conoscenze specialistiche, aggiornamento continuo, capacità di valutazione e rigore metodologico, elementi che costituiscono il presupposto stesso dell'affidabilità del sistema di prevenzione incendi.

La firma apposta sulla documentazione tecnica rappresenta la sintesi di un'attività professionale svolta con metodo e responsabilità, rendendo riconoscibili le valutazioni tecniche che ne costituiscono il fondamento. È questa la ragione per cui, nell'ambito della prevenzione incendi, sottoscrivere un documento per il professionista antincendio non significa completare una procedura, ma assumere consapevolmente la responsabilità delle valutazioni tecniche.

## Riferimenti normativi

**Decreto legislativo 8 marzo 2006**, n. 139, *Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.*

**Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151**, *Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

**Decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012**, *Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.*